

NUOVI TERMINI E DEFINIZIONI SULLA SICUREZZA

Fonte	Articolo	Termine	Definizione normata
DM 10 marzo 1998	All. I 1.2	Pericolo di incendio	proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
DM 10 marzo 1998	All. I 1.2	Rischio di incendio	probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
DM 10 marzo 1998	All. I 1.2	Valutazione dei rischi di incendio	procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.
DM 10 marzo 1998	All. III 3.1	Affollamento	numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso.
DM 10 marzo 1998	All. III 3.1	Luogo sicuro	luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio.
DM 10 marzo 1998	All. III 3.1	Percorso protetto	percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
DM 10 marzo 1998	All. III 3.1	Uscita di piano	uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c) uscita che immette su di una scala esterna.
DM 10 marzo 1998	All. III 3.1	Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza):	percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
DM 10 marzo 1998	6.2	Sorveglianza	controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
DM 10 marzo 1998	All. VI 6.2	Controllo periodico	insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
DM 10 marzo 1998	All. VI 6.2	Manutenzione	operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
DM 10 marzo 1998	All. VI 6.2	Manutenzione ordinaria	operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.
DM 10 marzo 1998	All. VI 6.2	Manutenzione straordinaria	intervento di manutenzione che non può essere eseguita in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
D.Lgs 758/94	19	Contravvenzioni	a) i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;
D.Lgs 758/94	19	Organo di vigilanza	b) il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme;
D.Lgs 626/94	2.1	lavoratore	persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore

			di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;	
D.Lgs 626/94	2.1	datore di lavoro	il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;	
D.Lgs 626/94	2.1	servizio di prevenzione e protezione dai rischi	insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;	
D.Lgs 626/94	2.1	medico competente	medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;	2.1
D.Lgs 626/94	2.1	responsabile del servizio di prevenzione e protezione	persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;	
D.Lgs 626/94	2.1	prevenzione	il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;	
D.Lgs 626/94	2.1	agente	l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;	
D.Lgs 626/94	2.1	unità produttiva	stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.	
D.Lgs 626/94	30.1	luoghi di lavoro	a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.	
D.Lgs 626/94	34.1	Attrezzatura di lavoro	qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro	
D.Lgs 626/94	34.1	Uso di una attrezzatura di	qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il	

		lavoro	trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio
D.Lgs 626/94	34.1	Zona pericolosa	qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso
D.Lgs 626/94	40.1	dispositivo di protezione individuale (DPI)	qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
D.Lgs 626/94	51.1	Videoterminale (TITOLO VI)	uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato
D.Lgs 626/94	51.1	posto di lavoro (TITOLO VI)	l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante
D.Lgs 626/94	51.1	Lavoratore (TITOLO VI)	il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
D.Lgs 626/94	61.1	agente cancerogeno (TITOLO VII)	a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
D.Lgs 626/94	61.1	agente cancerogeno (TITOLO VII)	b) un preparato su cui, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera j della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
D.Lgs 626/94	61.1	agente cancerogeno (TITOLO VII)	c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.
D.Lgs 626/94	74.1	agente biologico (TITOLO VIII)	qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
D.Lgs 626/94	74.1	coltura cellulare	il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
D.Lgs 494/96	2.1	cantiere temporaneo o mobile	qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;
D.Lgs 494/96	2.1	committente	il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
D.Lgs 494/96	2.1	responsabile dei lavori	soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;
D.Lgs 494/96	2.1	lavoratore autonomo	persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
D.Lgs 494/96	2.1	Coordinatore (sicurezza) per la progettazione	soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
D.Lgs 494/96	2.1	coordinatore (sicurezza) per l'esecuzione dei lavori	soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.
D.Lgs 277/91	3.1	valore limite	il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;
D.Lgs 277/91	39	esposizione settimanale professionale di	la media settimanale dei valori quotidiani (LEP, d), valutata sui giorni lavorativi della settimana.

		un lavoratore al rumore	
D.Lgs 277/91	39	esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore	esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP, d), l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita a 8 ore giornaliere.
D.Lgs 493/96	1.2	segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro	una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
D.Lgs 493/96	1.2	segnale di divieto	un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
D.Lgs 493/96	1.2	segnale di avvertimento	un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
D.Lgs 493/96	1.2	segnale di prescrizione	un segnale che prescrive un determinato comportamento;
D.Lgs 493/96	1.2	segnale di salvataggio o di soccorso	un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
D.Lgs 493/96	1.2	segnale di informazione	un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
D.Lgs 493/96	1.2	colore di sicurezza	un colore al quale è assegnato un significato determinato;
D.Lgs 493/96	1.2	segnale luminoso	un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
D.Lgs 493/96	1.2	segnale acustico	un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
DPR 459/96	1.2	macchina	1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; 2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;
DPR 459/96	1.2	componente di sicurezza	un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
DPR 459/96 ALLEGATO I (previsto dall'art. 2, comma 1)	1.1.1.1	Zone pericolose	qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona
IDEM	1.1.1.2	Persona esposta	qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona

			pericolosa
IDEM	1.1.1.3	Operatore	la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina
IDEM	4.1.1.a	accessori di sollevamento	componenti o attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la presa
IDEM	4.1.1.b	accessori di imbracatura	accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.;
IDEM	4.1.1.c	carico guidato	carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide materializzate, rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti fissi
IDEM	4.1.1.d	coefficiente di utilizzazione	rapporto aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante, fino al quale un'attrezzatura, un accessorio o una macchina è in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di esercizio marcato sull'attrezzatura, sull'accessorio o sulla macchina rispettivamente
IDEM	4.1.1.e	coefficiente di prova	rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove statiche o dinamiche di un'attrezzatura, un accessorio o una macchina ed il carico massimo di esercizio marcato sull'attrezzatura, sull'accessorio o sulla macchina rispettivamente
IDEM	4.1.1.f	prova statica	verifica che consiste nel controllare l'apparecchio o l'accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova statica appropriato, quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione della macchina di sollevamento o dell'accessorio per controllare che non si sia verificato alcun danno
IDEM	4.1.1.g	prova dinamica	prova che consiste nel far funzionare la macchina in tutte le possibili configurazioni al carico massimo di esercizio, tenendo conto del comportamento dinamico della macchina onde verificare il buon funzionamento della macchina e degli elementi di sicurezza